



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice SBRANA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 GENNAIO 2019

Modifiche al codice penale e alle altre norme a tutela degli animali

ONOREVOLI COLLEGHI. – Il presente disegno di legge persegue l'obiettivo di una maggiore severità delle pene e delle sanzioni amministrative per i reati e gli illeciti in danno di animali. A tal fine il presente disegno di legge opera una serie di puntuali modifiche delle disposizioni sanzionatorie, volte al loro inasprimento, e rende maggiormente severe anche le pene accessorie, di natura generalmente interdittiva.

Sono oggetto di modifica da parte del presente disegno di legge:

– il titolo IX-bis (*Dei delitti contro il sentimento per gli animali*) e gli articoli 625 e 727 del codice penale;

– la legge 7 febbraio 1992, n. 150, recante « Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica »;

– la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante « Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio »;

– il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 275, recante « Riordino del sistema sanzionatorio in materia di commercio di specie animali e vegetali protette, a norma dell'articolo 5 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 »;

– la legge 20 luglio 2004, n. 189, recante « Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di im-

piego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate »;

– la legge 4 novembre, n. 2010, n. 201, recante « Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno »;

– il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, recante « Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96 »;

– la legge 28 luglio 2016, n. 154, recante « Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale ».

Il disegno di legge integra il catalogo degli illeciti penali, tanto con la previsione di nuovi reati, quanto con l'ampliamento delle fattispecie vigenti; si segnala l'inserimento nel codice penale del delitto di esche avvelenate e la previsione di una contravvenzione per la violazione del divieto di diffusione di specie esotiche.

Il disegno di legge si compone di dodici articoli.

L'articolo 1 interviene sul codice penale per inasprire le pene attualmente previste per i reati commessi in danno di animali; ampliare l'ambito di applicabilità di fattispecie penali esistenti; introdurre nuove fattispecie penali e nuove aggravanti; prevedere la punibilità di alcuni delitti contro gli animali anche quando commessi per colpa; introdurre nuove pene accessorie.

L'articolo 2 modifica il codice di procedura penale perseguendo le seguenti finalità:

prevedere per i delitti contro gli animali l'arresto facoltativo in flagranza di reato; disciplinare il sequestro di animali vivi, come conseguenza di un procedimento penale per uno dei reati contro gli animali.

L'articolo 3 interviene sulla citata legge n. 189 del 2004, per modificarne l'articolo 2 e l'articolo 6 relativo, tra l'altro, al divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli e pellicce.

L'articolo 4 modifica l'articolo 27 e gli articoli da 30 a 32 della legge n. 157 del 1992. Con la modifica dell'articolo 27, si inseriscono tra gli addetti alla vigilanza le guardie giurate particolari appartenenti alle associazioni protezioniste e zoofile riconosciute. In particolare, il disegno di legge aumenta le sanzioni penali e amministrative attualmente previste.

L'articolo 5 interviene sulla legge n. 201 del 2010, di adeguamento dell'ordinamento nazionale alla Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, con le seguenti finalità: inasprire la sanzione penale per il delitto di traffico illecito di animali da compagnia e le conseguenti pene accessorie (articolo 4); inasprire la sanzione amministrativa per l'illecita introduzione nel territorio nazionale di animali da compagnia (articolo 5) e delle conseguenti sanzioni amministrative accessorie (articolo 6).

L'articolo 6 interviene sulle disposizioni che regolamentano e sanzionano la pesca, anche in questo settore con la finalità di inasprire il quadro sanzionatorio.

L'articolo 7 prevede l'istituzione nella banca dati delle Forze di polizia di una specifica sezione, relativa ai reati sugli animali. Nella banca dati dovranno essere inserite le seguenti categorie di reati: abbandono; uccisione; maltrattamenti; trasporto illecito; combattimenti.

L'articolo 8 modifica la legge n. 150 del 1992, che ha dato piena attuazione in Italia alla Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie protette (cosiddetto CITES).

L'articolo 9 modifica l'articolo 5 del decreto legislativo n. 275 del 2001 che, nell'ambito del riordino del sistema sanzionatorio in materia di commercio di specie animali e vegetali protette, ha dettato nuove disposizioni penali in materia di importazione. Analogamente all'intervento operato dall'articolo 8, e nello spirito complessivo della riforma, il disegno di legge inasprisce le pene per le contravvenzioni.

L'articolo 10 si prefigge l'obiettivo di tutelare la biodiversità nel nostro Paese, vietando l'immissione in natura di specie animali e vegetali esotiche (o alloctone), non disciplinate dalla Convenzione di Washington del 1973. La violazione di tale divieto è sanzionata penalmente.

L'articolo 11 introduce nel nostro ordinamento il divieto di importazione, cessione o utilizzo di alcune tipologie di collari e, salvo che il fatto costituisca reato, connette alla violazione del divieto una sanzione amministrativa.

L'articolo 12 abroga l'articolo 842 del codice civile, in forza del quale il proprietario di un fondo non chiuso non può impedire a terzi di entrare nel fondo stesso per cacciare, purché: la caccia sia esercitata da soggetto munito di licenza; la caccia sia esercitata nei modi stabiliti dalla legge; nel fondo non siano presenti coltivazioni che potrebbero danneggiarsi. La stessa disposizione del codice civile afferma invece che per esercitare la pesca occorre il consenso del proprietario del fondo. A seguito dell'abrogazione, dunque, il proprietario del fondo potrà sempre impedire l'accesso a terzi.

Il disegno di legge abroga inoltre espressamente il decreto del Ministero dell'interno 23 marzo 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 7 maggio 2007, che individua le modalità di coordinamento delle attività delle Forze di polizia e dei Corpi di polizia municipale e provinciale. L'abrogazione è finalizzata a favorire il contrasto di tali reati da parte di ciascun corpo di polizia.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche al codice penale)

1. Al titolo IX-*bis* del libro secondo del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, le parole: « il sentimento per » sono soppresse;

b) all'articolo 544-*bis*, le parole: « da quattro mesi a due anni » sono sostituite dalle seguenti: « da uno a cinque anni e con la multa da 5.000 a 50.000 euro »;

c) all'articolo 544-*ter*, primo comma:

1) dopo le parole: « a sevizie » sono inserite le seguenti: « anche di carattere sessuale »;

2) dopo la parola: « etologiche » sono inserite le seguenti: « o detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura o produttive di sofferenze »;

3) le parole: « da tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « da tre mesi a tre anni e con la multa da 2.500 a 25.000 euro »;

d) all'articolo 544-*quater*:

1) il primo comma è sostituito dal seguente:

« Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza, promuove, realizza, partecipa o finanzia manifestazioni o spettacoli che comportino sevizie o strazio per gli animali, lotterie con in palio animali vivi o esibizioni pornografiche tra animali ed esseri umani è punito con la reclusione

da tre mesi a tre anni e con la multa da 4.000 a 30.000 euro »;

2) al secondo comma, le parole: « da un terzo alla metà » sono sostituite dalle seguenti: « della metà »;

e) all'articolo 544-*quinquies*:

1) al primo comma:

1.1) dopo la parola: « organizza » sono inserite le seguenti: « , realizza, finanzia »;

1.2) le parole: « che possono mettere in pericolo l'integrità fisica » sono soppresse;

1.3) le parole: « da uno a tre anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « da sei mesi a cinque anni e con la multa da 100.000 a 250.000 euro »;

2) al secondo comma:

1.1) all'alinea, le parole: « da un terzo alla metà » sono sostituite dalle seguenti: « della metà »;

1.2) al numero 1), dopo le parole: « con minorenni » sono inserite le seguenti: « o con disabili »;

3) al terzo comma, le parole: « da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « da tre mesi a tre anni e con la multa da 25.000 a 100.000 euro »;

4) al quarto comma, le parole: « da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « da tre mesi a tre anni e con la multa da 5.000 a 50.000 euro »;

f) l'articolo 544-*sexies* è sostituito dal seguente:

« Art. 544-*sexies*. - (*Confisca e pene accessorie*) - Nel caso di condanna, di applicazione della pena su richiesta delle parti a

norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale o di decreto penale di condanna a norma dell'articolo 459 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 544-ter, 544-quater, 544-quinquies e 544-septies, consumati o tentati, è sempre ordinata la confisca dell'animale, nonché degli strumenti e dei mezzi utilizzati per conseguire il reato. È altresì disposta la sospensione da due a sei anni dell'attività circense, di caccia, di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena o se il decreto penale di condanna sono pronunciati nei confronti di chi svolge le predette attività. In caso di recidiva è disposta l'interdizione perpetua dall'esercizio delle attività medesime.

Nel caso in cui la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta o il decreto penale di condanna, per i delitti previsti dagli articoli 544-ter, 544-quater, 544-quinquies e 544-septies, consumati o tentati, sono pronunciati nei confronti di chi svolge la professione di medico veterinario, è disposta l'interdizione dalla professione per un periodo non inferiore a un anno. In caso di recidiva è disposta l'interdizione perpetua dall'esercizio delle attività medesime. Qualora il medico veterinario sia un pubblico ufficiale, è disposta l'interdizione dal pubblico ufficio per un periodo non inferiore ad anni due. In caso di recidiva è disposta l'interdizione perpetua dal pubblico ufficio.

Nel caso di sentenza di proscioglimento emessa in seguito all'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, ove vi sia stata condanna in primo grado per i delitti previsti dagli articoli 544-ter, 544-quater, 544-quinquies e 544-septies e ove si sia proceduto ad affidamento definitivo degli animali ai sensi degli articoli 254-ter e 321, comma 3-quater, del codice di procedura penale, il decreto di affidamento definitivo non perde efficacia e l'imputato ha diritto di rivalersi

unicamente sull'importo complessivo della cauzione versata »;

g) dopo l'articolo 544-*sexies* sono aggiunti i seguenti:

« Art. 544-*septies*. - (*Uccisione o distruzione di specie protette*) - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti a una specie animale selvatica protetta è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 6.000 a 60.000 euro.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti a una specie vegetale selvatica protetta è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 5.000 a 50.000 euro.

Art. 544-*octies*. - (*Esche avvelenate*) - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, senza autorizzazione, prepara, miscela e abbandona esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze nocive o tossiche, compresi vetri, plastiche e metalli o materiale esplodente, che possono causare intossicazioni o lesioni o la morte degli esseri umani o degli animali che li ingeriscono, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da 5.000 a 25.000 euro. Nel caso le stesse esche o bocconi abbandonati vengano ingeriti da un animale e ne provochino la morte si applica la pena di cui all'articolo 544-*bis* o 544-*septies*.

La stessa pena del primo comma si applica, salvo che il fatto costituisca più grave reato, a chiunque, senza autorizzazione, abbandona un qualsiasi alimento preparato in maniera da poter causare intossicazioni o lesioni o la morte dell'essere umano o dell'animale che lo ingerisce.

Art. 544-*novies*. - (*Circostanze aggravanti speciali*) - Oltre alle circostanze aggravanti comuni, aggravano i reati di cui al presente titolo:

a) avere agito alla presenza di minori;

b) avere agito a scopo di lucro;

c) avere agito con strumenti o modalità particolarmente efferati o con crudeltà.

Art. 544-*decies*. - (*Circostanza attenuante*) - Le pene stabilite agli articoli 544-*bis*, 544-*ter* e 544-*septies* sono ridotte di un terzo se il reato è commesso per colpa ».

2. Al primo comma dell'articolo 625 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente numero:

« 8-*quater*) se il fatto è commesso su animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività ».

3. Al capo II del titolo I del libro terzo del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 727:

1) al primo comma, le parole: « con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 euro a 10.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « con l'arresto da uno a tre anni e con l'ammenda da 2.500 a 25.000 euro »;

2) il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Fermo restando quanto previsto dagli articoli 582, 583, 589 e 590, la pena è aumentata della metà se l'azione dell'abbandono determina un danno a persone, animali o cose »;

3) dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti:

« Nel caso di condanna, di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale o di decreto penale di condanna a norma dell'articolo 459 del codice di procedura penale, per il reato di cui al presente articolo è sempre ordinata la confisca dell'a-

nimale. È altresì disposta la sospensione da sei mesi a due anni dell'attività circense, di caccia, di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta o il decreto penale di condanna sono pronunciati nei confronti di chi svolge le predette attività. In caso di recidiva è disposta l'interdizione perpetua dall'esercizio delle attività medesime.

Nel caso in cui la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti o il decreto penale di condanna per il reato di cui al primo comma sono pronunciati nei confronti di chi svolge la professione di medico veterinario, è disposta l'interdizione dalla professione per un periodo non inferiore a sei mesi. In caso di recidiva è disposta l'interdizione perpetua dall'esercizio delle attività medesime. Qualora il medico veterinario sia un pubblico ufficiale, è disposta l'interdizione dal pubblico ufficio per un periodo non inferiore a un anno. In caso di recidiva è disposta l'interdizione perpetua dal pubblico ufficio.

Nel caso di sentenza di proscioglimento emessa in seguito all'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, ove vi sia stata condanna in primo grado per il reato di cui al primo comma e ove si sia proceduto ad affidamento definitivo degli animali ai sensi degli articoli 254-ter e 321, comma 3-*quater*, del codice di procedura penale, il decreto di affidamento definitivo non perde efficacia e l'imputato ha diritto di rivalersi unicamente sull'importo complessivo della cauzione versata »;

b) l'articolo 727-*bis* è abrogato;

c) all'articolo 733-*bis*, le parole: « con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da 5.000 a 50.000 euro ».

Art. 2.

(Modifiche al codice di procedura penale)

1. Al comma 2 dell'articolo 381 del codice di procedura penale è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« *m-sexies*): reati di cui al libro secondo, titolo IX-*bis*, del codice penale ».

2. Dopo l'articolo 254-*bis* del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« Art. 254-*ter.* - (*Sequestro di animali vivi*) - 1. L'autorità giudiziaria, nell'ambito dei procedimenti per i reati di cui agli articoli 544-*ter.*, 544-*quater.*, 544-*quinquies* e 727 del codice penale e di cui all'articolo 4 della legge 4 novembre 2010, n. 201, consumati o tentati, quando dispone il sequestro di animali vivi può, con decreto motivato, affidare gli stessi, in via definitiva, alle associazioni di cui all'articolo 19-*quater* delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale, previo versamento, da parte di queste ultime, di una cauzione relativa a ogni singolo animale affidato.

2. L'importo della cauzione di cui al comma 1 è stabilito, tenendo conto della tipologia dell'animale, dall'autorità giudiziaria e il versamento della stessa è presupposto di efficacia del decreto di affidamento definitivo.

3. Le associazioni di cui all'articolo 19-*quater* delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria procedente, possono individuare singole persone fisiche a cui affidare gli animali. In tali casi e sempre previo versamento della cauzione, il decreto di affidamento definitivo è emesso a nome dell'affidatario individuato.

4. Il versamento della cauzione deve essere effettuato mediante bonifico bancario presso il Fondo unico giustizia. La cauzione complessiva versata rimane a disposizione

dell'autorità giudiziaria fino alla sentenza definitiva. In caso di sentenza di condanna è acquisita all'erario.

5. La documentazione relativa al versamento della cauzione deve essere conservata, in originale, nel fascicolo del procedimento.

6. Il decreto di affidamento definitivo costituisce titolo ai fini delle variazioni anagrafiche, ove previste, degli animali affidati ».

3. All'articolo 321 del codice di procedura penale, dopo il comma 3-ter è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 3-quater. Qualora il giudice disponga il sequestro preventivo di animali vivi, il pubblico ministero, previa autorizzazione del giudice che ha emesso il decreto di sequestro preventivo, può procedere ai sensi dell'articolo 254-ter ».

4. Al comma 5 dell'articolo 460 del codice di procedura penale sono premesse le seguenti parole: « Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 544-sexies del codice penale e dall'articolo 4, commi 4 e 4-bis, della legge 4 novembre 2010, n. 201, ».

Art. 3.

(Modifiche all'articolo 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189, in materia divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli e pellicce e disposizioni sanzionatorie sul commercio dei prodotti derivati dalla foca)

1. All'articolo 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: « *Felis silvestris* » sono inserite le seguenti: « e *Felis catus* »;

b) al comma 2, le parole: « l'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da 5.000 a 100.000 euro » sono sostituite dalle

seguenti: « la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 a 200.000 euro ».

2. All'articolo 6, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. La vigilanza sul rispetto della presente legge e di tutte le altre norme, amministrative e penali, regionali, locali e nazionali, relative alla protezione degli animali è affidata, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57 del codice di procedura penale, anche alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute, nonché alle guardie nominate ai sensi della citata legge n. 611 del 1913 ».

Art. 4.

(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica omeoterma e di prelievo venatorio)

1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 27, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. La vigilanza di cui al comma 1 è, altresì, affidata ai Carabinieri forestali, alle guardie addette a parchi nazionali e regionali, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, alle guardie giurate comunali, forestali e campestri e alle guardie particolari riconosciute ai sensi del titolo IV del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute ai sensi della legge 20 luglio 2004, n. 189; alle guardie zoofile nominate ai sensi della legge 12 giugno 1913, n. 611; è affidata altresì alle guardie ecologiche e zoofile riconosciute da leggi regionali »;

b) all'articolo 30, comma 1:

1) all'alinea, dopo le parole: « leggi regionali » sono inserite le seguenti: « , salvo che il fatto costituisca più grave reato, »;

2) alla lettera *a*), le parole: « l'arresto da tre mesi ad un anno o l'ammenda da lire 1.800.000 a lire 5.000.000 » sono sostituite dalle seguenti: « l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 1.800 a euro 5.000 »;

3) alla lettera *b*), le parole: « l'arresto da due a otto mesi o l'ammenda da lire 1.500.000 a lire 4.000.000 » sono sostituite dalle seguenti: « l'arresto da quattro anni a un anno e sei mesi e l'ammenda da euro 1.500 a euro 4.000 »;

4) alla lettera *c*), le parole: « l'arresto da tre mesi ad un anno e l'ammenda da lire 2.000.000 a lire 12.000.000 » sono sostituite dalle seguenti: « l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 2.000 a euro 12.000 »;

5) alla lettera *d*), le parole: « l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda da lire 900.000 a lire 3.000.000 » sono sostituite dalle seguenti: « l'arresto da sei mesi a un anno e l'ammenda da euro 450 a euro 3.000 »;

6) alla lettera *e*), le parole: « l'arresto fino ad un anno o l'ammenda da lire 1.500.000 a lire 4.000.000 » sono sostituite dalle seguenti: « l'arresto da uno a due anni e l'ammenda da euro 1.500 a euro 4.000 »;

7) alla lettera *f*), le parole: « l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a lire 1.000.000 » sono sostituite dalle seguenti: « l'arresto da tre a sei mesi e l'ammenda da euro 450 a euro 3.000 »;

8) alla lettera *g*), le parole: « l'ammenda fino a lire 6.000.000 » sono sostituite dalle seguenti: « l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda da euro 1.000 a euro 6.000 »;

9) alla lettera *h*):

9.1) le parole: « l'ammenda fino a lire 3.000.000 » sono sostituite dalle seguenti: « l'arresto da sei mesi a un anno e l'ammenda da euro 3.000 a euro 6.000 »;

9.2) le parole: « o fringillidi in numero superiore a cinque » sono soppresse;

9.3) le parole: « , comma 1, lettera r) » sono soppresse;

10) alla lettera i), le parole: « l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a lire 4.000.000 » sono sostituite dalle seguenti: « l'arresto da tre a sei mesi e l'ammenda da euro 2.000 a euro 4.000 »;

11) alla lettera l), le parole: « l'arresto da due a sei mesi o l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 4.000.000 » sono sostituite dalle seguenti: « l'arresto da quattro mesi a un anno e l'ammenda da euro 1.000 a euro 4.000 »;

c) all'articolo 31, comma 1:

1) alla lettera a), le parole: « da lire 400.000 a 2.400.000 » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 40 a euro 2.400 »;

2) alla lettera b), le parole: « da lire 200.000 a lire 1.200.000 » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 200 a euro 1.200 » e le parole: « da lire 400.000 a lire 2.400.000 » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 400 a euro 2.400 »;

3) alla lettera c), le parole: « da lire 300.000 a lire 1.800.000 » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 300 a euro 1.800 » e le parole: « da lire 500.000 a lire 3.000.000 » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 500 a euro 3.000 »;

4) alla lettera d), le parole: « da lire 300.000 a lire 1.800.000 » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 300 a euro 1.800 », le parole: « da lire 500.000 a lire 3.000.000 » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 500 a euro 3.000 », le parole: « da lire 700.000 a lire 4.200.000 » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 700 a euro 4.200 » e le parole da: « Le sanzioni » fino alla fine della lettera sono soppresse;

5) alla lettera e), le parole: « da lire 200.000 a lire 1.200.000 » sono sostituite

dalle seguenti: « da euro 200 a euro 1.200 » e le parole: « da lire 500.000 a lire 3.000.000 » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 500 a euro 3.000 »;

6) alla lettera *f*), le parole: « da lire 200.000 a lire 1.200.000 » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 200 a euro 1.200 » e le parole: « da lire 500.000 a lire 3.000.000 » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 500 a euro 3.000 »;

7) alla lettera *g*), le parole: « da lire 200.000 a lire 1.200.000 » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 200 a euro 1.200 » e le parole: « da lire 400.000 a lire 2.400.000 » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 400 a euro 2.400 »;

8) alla lettera *h*), le parole: « da lire 300.000 a lire 1.800.000 » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 300 a euro 1.800 » e le parole: « da lire 500.000 a lire 3.000.000 » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 500 a euro 3.000 »;

9) alla lettera *i*), le parole: « da lire 150.000 a lire 900.000 » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 150 a euro 900 »;

10) alla lettera *l*), le parole: « da lire 150.000 a lire 900.000 » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 150 a euro 900 »;

11) alla lettera *m*), le parole: « da lire 50.000 a lire 300.000 » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 50 a euro 300 »;

d) all'articolo 32:

1) al comma 1:

1.1) alla lettera *a*), le parole: « a tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « a cinque anni » e le parole da: « , limitatamente » fino alla fine della lettera sono soppresse;

1.2) alla lettera *b*), le parole da: « , limitatamente » fino alla fine della lettera sono soppresse;

1.3) alla lettera *d*), le parole: « di un mese » sono sostituite dalle seguenti: « di tre mesi » e le parole: « da due a quattro mesi » sono sostituite dalle seguenti: « da sei mesi a un anno »;

2) al comma 4, le parole: « per un anno » sono sostituite dalle seguenti: « per due anni » e le parole: « tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « cinque anni ».

Art. 5.

(Modifiche alla legge 4 novembre 2010, n. 201, in materia di protezione degli animali da compagnia)

1. Alla legge 4 novembre 2010, n. 201, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4:

1) al comma 1, le parole: « privi di sistemi per l'identificazione individuale e delle necessarie certificazioni sanitarie e non muniti, ove richiesto, di passaporto individuale » sono sostituite dalle seguenti: « privi di sistemi per l'identificazione individuale o delle necessarie certificazioni sanitarie o non muniti, ove richiesto, di passaporto individuale » e le parole: « con la reclusione da tre mesi a un anno e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000 » sono sostituite dalle seguenti: « con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000 »;

2) il comma 4 è sostituito dai seguenti:

« 4. Nel caso di condanna, di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale o di decreto penale di condanna a norma dell'articolo 459 del codice di procedura penale per i delitti previsti dai commi 1 e 2 del presente articolo, è sempre ordinata la confisca dell'animale e dei mezzi utilizzati per conseguire il reato. È altresì disposta la sospensione da uno a

cinque anni dell'attività circense, di caccia, di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena o se il decreto penale di condanna sono pronunciati nei confronti di chi svolge le predette attività. In caso di recidiva è disposta l'interdizione perpetua dall'esercizio delle attività medesime.

4-bis. Nel caso in cui la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti o il decreto penale di condanna per i delitti di cui ai commi 1 e 2 sono pronunciati nei confronti di chi svolge la professione di medico veterinario, è disposta l'interdizione dalla professione per un periodo non inferiore a sei mesi. In caso di recidiva è disposta l'interdizione perpetua dall'esercizio delle attività medesime. Qualora il medico veterinario sia un pubblico ufficiale, è disposta l'interdizione dal pubblico ufficio per un periodo non inferiore a un anno. In caso di recidiva è disposta l'interdizione perpetua dal pubblico ufficio.

4-ter. Nel caso di sentenza di proscioglimento emessa in seguito all'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, ove vi sia stata condanna in primo grado per il reato e ove si sia proceduto ad affidamento definitivo degli animali ai sensi degli articoli 254-*ter* e 321, comma 3-*quater*, del codice di procedura penale, il decreto di affidamento definitivo non perde efficacia e l'imputato ha diritto di rivalersi unicamente sull'importo complessivo della cauzione versata »;

3) al comma 5 sono premesse le seguenti parole: « Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 254-*ter* e 321, comma 3-*quater*, del codice di procedura penale, »;

b) all'articolo 5:

1) al comma 1, le parole: « da euro 100 a euro 1.000 per ogni animale introdotto » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 300 a euro 3.000 per ogni animale introdotto »;

2) al comma 2, le parole: « da euro 500 a euro 1.000 per ogni animale introdotto » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 1.500 a euro 3.000 per ogni animale introdotto »;

3) al comma 4, le parole: « da euro 1.000 a euro 2.000 per ogni animale introdotto » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 3.000 a euro 6.000 per ogni animale introdotto »;

c) all'articolo 6:

1) al comma 1, le parole: « commette tre violazioni » sono sostituite dalle seguenti: « commette due violazioni » e le parole: « da uno a tre mesi » sono sostituite dalle seguenti: « da sei mesi a tre anni »;

2) al comma 2, le parole: « commette tre violazioni » sono sostituite dalle seguenti: « commette due violazioni » e le parole: « da uno a tre mesi » sono sostituite dalle seguenti: « da sei mesi a tre anni »;

3) al comma 3, le parole: « commette cinque violazioni », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « commette tre violazioni » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « senza possibilità di conseguirla nuovamente »;

4) il comma 4 è abrogato.

Art. 6.

(Modifiche al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, in materia di pesca e acquacoltura, e alla legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni sulla pesca illegale)

1. Al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

« c-bis) compiere attività di pesca professionale con strumenti, attrezzi, apparecchi

o mezzi che per quantità ovvero per caratteristiche si pongano in violazione della normativa vigente »;

b) all'articolo 8:

1) al comma 1, dopo la parola: « c), » è inserita la seguente: « *c-bis*), » e le parole: « l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da 2.000 euro a 12.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da 5.000 euro a 25.000 euro »;

2) al comma 2, le parole: « con l'arresto da un mese a un anno o con l'ammenda da 1.000 euro a 6.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « con l'arresto da due mesi a due anni e con l'ammenda da 2.000 euro a 10.000 euro ».

2. All'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) alla lettera *f*), dopo le parole: « della maglia » sono inserite le seguenti: « o per quantità »;

2) è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« *f-bis*) trasportare, stabulare, commercializzare, cedere a qualsiasi titolo o conservare in aree private pesce vivo, da parte di privati, consorzi o associazioni, se non espressamente autorizzati dagli organi di sanità veterinaria e amministrativi competenti per territorio »;

b) al comma 4:

1) al primo periodo, le parole da: « al comma 2 » fino a: « due anni o » sono sostituite dalle seguenti: « ai commi 2 e 3 è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e »;

2) il secondo periodo è soppresso;

c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. La condanna per le contravvenzioni previste e punite dal presente articolo comporta la pena accessoria della sospensione della licenza di pesca di professione, ove il trasgressore ne sia in possesso, per tre anni e la sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni »;

d) al comma 6, le parole: « e f) » sono sostituite dalle seguenti: « , f) e f-bis) »;

e) al comma 7:

1) al primo periodo, le parole: « e le sanzioni amministrative » sono soppresse;

2) al secondo periodo, le parole: « pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta » sono sostituite dalle seguenti: « sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale »;

f) al comma 8, le parole: « sanzioni amministrative » sono sostituite dalle seguenti: « pene pecuniarie »;

g) al comma 9, la parola: « amministrative » è soppressa.

Art. 7.

(Inserimento dei reati sugli animali nella banca dati delle Forze di polizia)

1. Nella banca dati delle Forze di polizia è istituita un'apposita sezione riguardante i reati sugli animali, suddivisa nelle seguenti categorie: abbandono; uccisione, maltrattamenti; trasporto illecito; combattimenti.

2. Le modalità di attuazione del comma 1 sono stabilite con regolamento da adottare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Art. 8.

(Modifiche alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, in materia di reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, nonché di commercializzazione e detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili)

1. Alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) al comma 1, alinea, le parole: « è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro quindicimila a euro centocinquantamila » sono sostituite dalle seguenti: « è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da euro trentamila a euro centocinquantamila »;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. In caso di recidiva, le pene dell'arresto e dell'ammenda sono aumentate del doppio. Qualora il reato sia commesso nell'esercizio dell'attività d'impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi a un massimo di due anni; in caso di recidiva reiterata la licenza è revocata »;

b) all'articolo 2:

1) al comma 1, alinea, le parole: « ad un anno » sono sostituite dalle seguenti: « a due anni »;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. In caso di recidiva, le pene dell'arresto e dell'ammenda sono aumentate del doppio. Qualora il reato sia commesso nell'esercizio dell'attività d'impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi a un massimo di due

anni; in caso di recidiva reiterata la licenza è revocata »;

3) al comma 3, le parole: « è punita con la sanzione amministrativa da euro tremila a euro quindicimila » sono sostituite dalle seguenti: « è punita con la sanzione amministrativa da euro cinquemila a euro venticinquemila »;

4) al comma 4, le parole: « è punito con la sanzione amministrativa da euro tremila a euro quindicimila » sono sostituite dalle seguenti: « è punito con la sanzione amministrativa da euro cinquemila a euro venticinquemila »;

c) all'articolo 5-bis, comma 7, le parole: « con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire dodici milioni » sono sostituite dalle seguenti: « con la sanzione amministrativa da euro duemila a euro dodicimila »;

d) all'articolo 6, comma 4, le parole: « è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro quindicimila a euro trecentomila » sono sostituite dalle seguenti: « è punito con l'arresto da tre mesi a un anno e con l'ammenda da euro quindicimila a euro trecentomila ».

Art. 9.

(Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 275, in materia di sanzioni penali in caso di importazione di specie animali e vegetali protette)

1. All'articolo 5 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 275, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « è punito con l'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni o con l'arresto fino ad un anno » sono sostituite dalle seguenti: « è punito con l'ammenda da euro 20.000 a euro

200.000 e con l'arresto da sei mesi a due anni »;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. In caso di recidiva, le pene dell'arresto e dell'ammenda sono aumentate del doppio. Qualora il reato sia commesso nell'esercizio dell'attività d'impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi a un massimo di due anni; in caso di recidiva reiterata la licenza è revocata ».

Art. 10.

(Disposizioni in materia di divieti sull'importazione, commercializzazione, introduzione in natura, vendita, cessione e detenzione a qualunque titolo di specie animali alloctone)

1. È fatto divieto di importare o introdurre nel territorio nazionale, commercializzare, liberare in natura, vendere, cedere o comunque detenere a qualunque titolo specie animali e vegetali alloctone non previste dalla convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, ratificata e resa esecutiva dalla legge 19 dicembre 1975, n. 874.

2. Chiunque viola i divieti di cui al comma 1 è punito con l'arresto da tre a diciotto mesi e con l'ammenda da euro 30.000 a euro 150.000. In caso di recidiva, le pene dell'arresto e dell'ammenda sono aumentate del doppio. Qualora il reato sia commesso nell'esercizio dell'attività d'impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi a un massimo di due anni; in caso di recidiva reiterata la licenza è revocata.

3. Il presente articolo non si applica ai centri di recupero di animali selvatici ed esotici riconosciuti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai detentori di specie di cui al comma 1 è fatto obbligo di comunicare agli uffici territoriali del comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri (CUTFAA) la detenzione di tali animali, che possono essere detenuti conformemente alle linee guida emanate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero della salute entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. È previsto il pagamento di 10 euro per ogni animale di cui al comma 1 denunciato, per la copertura delle spese relative ai controlli del CUTFAA.

5. È fatto divieto di far riprodurre in un ambiente controllato o in cattività ibridi di qualsiasi genere e specie, sia animale che vegetale. Chiunque viola il divieto di cui al presente comma è punito ai sensi del comma 2.

Art. 11.

(Disposizioni in materia di divieto di importazione sul territorio nazionale, vendita, utilizzo e cessione a qualunque titolo di collari elettronici, collari elettrici, collari con le punte, collari a strozzo o a semi-strozzo)

1. È fatto divieto di importare sul territorio nazionale, vendere, detenere, utilizzare o cedere a qualunque titolo collari elettronici, collari elettrici, collari con le punte, collari a strozzo e collari a semi-strozzo.

2. Il divieto di cui al comma 1 non si applica ai collari dotati unicamente di sistema satellitare GPS.

3. Chiunque sia in possesso dei dispositivi o collari di cui al comma 1 è tenuto, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, a consegnarli al servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per territorio, che provvede all'eliminazione degli stessi.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 25.000. In caso di recidiva la sanzione è raddoppiata. qualora la violazione sia commessa nell'esercizio dell'attività d'impresa, alla sanzione consegue la sospensione della licenza dell'attività da un minimo di sei mesi a un massimo di due anni; in caso di recidiva reiterata la licenza è revocata.

Art. 12.

(Abrogazioni)

1. Il decreto del Ministro dell'interno 23 marzo 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 7 maggio 2007, è abrogato.

2. L'articolo 842 del codice civile è abrogato.

€ 2,00